
Le compensazioni orizzontali delle imposte sul reddito

di [Salvatore Dammacco](#)

Pubblicato il 24 Maggio 2023

La **compensazione orizzontale** richiede un'attenta effettuazione dell'operazione, tenendo presente, in particolare, che **il credito** che si vuole utilizzare **sia maturato prima del sorgere del debito erariale**. Vediamo le regole che guidano la compensazione orizzontale per le imposte dirette

Compensazioni orizzontali delle imposte sul reddito - Argomenti esaminati

- Le tipologie e i limiti delle compensazioni orizzontali
- I quesiti sulla compensazione all'Agenzia delle entrate
- I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni
- La compensazione di crediti verso la pubblica amministrazione
- La compensazione dei debiti previdenziali con i crediti erariali
- Compensazione soltanto con il mod. F24
- Lo scarto delle deleghe di pagamento
- La giurisprudenza riportata dall'Agenzia delle entrate e conclusioni
- Allegato A - Check list visto di conformità crediti fiscali dichiarazione unico PF, SP

Le tipologie e i limiti delle compensazioni orizzontali delle imposte

Premesso che le compensazioni orizzontali delle imposte sul reddito attengono alle compensazioni tra dette imposte ed i debiti tributari erariali e non, le stesse assumono due tipologie:

- **compensazioni sino ad € 5.000** non richiedono alcuna propedeutica autorizzazione e sono lasciate all'iniziativa del contribuente;
- **compensazioni superiori ad € 5.000**, richiedono:
 - **l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale dalla quale il credito si rileva** [Art. 35, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241].
Detto visto comporta:
 - a. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;
 - b. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
 - **in alternativa, con riguardo alle società di capitali soggette al controllo contabile** previsto dall'art. 2409-bis codice civile, **la sottoscrizione, sia da parte del rappresentante legale che ad opera di coloro che effettuano il controllo contabile, di una dichiarazione che certifica l'effettuazione dei controlli**, stabiliti dall'art. 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Con riferimento al visto di conformità, l'**art. 23, del Decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164**, prevede che i professionisti rilascino il visto di conformità, a condizione che abbiano redatto le dichiarazioni fiscali e abbiano tenuto le relative scritture contabili.

Al riguardo, la redazione delle dichiarazioni fiscali e la tenuta delle scritture contabili sono valide anche se queste sono redatte dallo stesso contribuente o da una società di servizi della quale uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sempre che le predette attività siano svolte sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.



In quanto al tetto dell'**importo compensabile**, in base all'**art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997**, lo stesso è **previsto in 2 milioni di euro**.

Oltre alla compensazione orizzontale, è da ricordare la naturale compensazione verticale che consiste nell'utilizzare il credito emergente da una dichiarazione fiscale con il debito risultante da quella successiva, ovvero nel riportare un credito fiscale, dalla dichiarazione da cui si evidenzia, a quella successiva.

Questa compensazione verticale non è soggetta ad alcun tetto di importo, né è vincolata, ai fini del suo utilizzo, al visto di conformità.

Secondo l'ordinanza della **Corte di Cassazione, sez. V, del 15 marzo 2022, n. 8291**, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, scegliendo la compensazione del credito, soltanto entro l'anno successivo

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento